

Rep. 2667

COMUNE DI ARCOLE

(Provincia di Verona) –

P.I.01844780237 C.F. 83002270235

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCOLE E LA STAZIONE
CARABINIERI DI SAN BONIFACIO PER L'ACCESSO IN
CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA
DEL COMUNE DI ARCOLE

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **GIUGNO**, presso la
Sede Municipale del Comune di Arcole, tra:

- il **COMUNE DI ARCOLE** con sede in Piazza Marconi, 1 37040 Arcole (VR) C.F.

E 83002270235 e P. IVA 01844780237 rappresentato dal Segretario Generale

Corsaro Dott. Francesco, nato a Catania (CT) il 24.04.1961, Responsabile dell'Area

Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Arcole (VR) ai sensi dell'art.107, comma 3, del D. Lgs.

267/2000 e ss.m. ed i;

e

- la **STAZIONE DEI CARABINIERI DI SAN BONIFACIO**, di seguito

denominato anche "Stazione", con sede in SAN BONIFACIO (VR), rappresentato

dal Sig. **Cassinelli Davide** nato in Mortara (Pavia) il 20.01.1967 il quale interviene

nel presente atto in qualità di comandante protempore della Stazione Carabinieri di

San Bonifacio;

PREMESSO

- che il Stazione Carabinieri di San Bonifacio ha chiesto di attivare un collegamento

telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro



IL SEGRETARIO GENERALE
Corsaro Dott. Francesco

Cassinelli Davide

necessità in tempo reale;


- che l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine";

- che l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

- che l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone:

"1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be the name "Dorinda".

elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;

- che in base all'art. 58, comma 2, del medesimo decreto “ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”; - l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI ARCOLE (VR)
Giovanni Danzi

Dani de Cassinelli

dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11.


Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.";

- che l'Amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;

- che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

- che l'art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

- che, in attesa del completamento del progetto sopra descritto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 11.04.2016 si è deciso di aderire alla richiesta della Stazione, approvando lo schema di convenzione, allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;



Francesca
David

CIÒ PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte di militari appartenenti alla locale Stazione Carabinieri, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta stazione dall'ordinamento giuridico vigente.

ART. 2 – SOGGETTI ABILITATI ALL'ACCESSO E MODALITÀ

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza la Stazione ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, con oneri per prestazioni aggiuntive a carico di quest'ultimo.

2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante pro-tempore.

3. Le parti convengono di assegnare alla Stazione n. 10 (dieci) accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore in seno agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in organico alla Stazione stesso. La Stazione si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.

4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la Stazione di credenziali di autenticazione, composte da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata



IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco
Fiorini

David
Carabini

(password).

5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La Stazione si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO DELL'ACCESSO


1. Le parti si danno atto che la Stazione è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.

2. La Stazione si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

3. La Stazione prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.

ART. 4 – MISURE DI SICUREZZA

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante della Stazione Carabinieri, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è



David...
Carabinieri

incedibile, anche temporaneamente. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

3. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la Stazione prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE
Consorzio dell. 14/01/2005
[Signature]

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

1. La Stazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della Stazione, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

ART. 6 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque (5) dal giorno della sottoscrizione, e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.


[Signature]

2. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

ART. 7 – RISOLUZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.



ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il Foro di Verona.

ART. 9 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Franco", written vertically along the right margin of the page.


ART. 10 – DISPOSIZIONI FISCALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Arcole

IL SEGRETARIO GENERALE Corsaro Dott. Francesco



Per la Stazione Carabinieri di San Bonifacio

Cassinelli Davide

